

## Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'esercizio finanziario 2012.

## Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

## Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

## Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2012

*Il direttore:* CANNATA

12A00375

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 novembre 2011.

**Determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica per l'anno 2011.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296 che stabilisce che il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro delle politiche agricole, modifica a gennaio di ogni anno con decreto l'indennità per l'abbattimento dei bovini infetti da tubercolosi e brucellosi e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218 e successive modificazioni concernente misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;

Visto il decreto del Ministro della sanità 2 maggio 1996, n. 358 e successive modificazioni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 luglio 1996, n. 160, recante il regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica;

Visto il decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1994, n. 651 e successive modificazioni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 novembre 1994 n. 277, recante il regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini;

Visto il decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1995, n. 592 e successive modificazioni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 maggio 1996 n. 125, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini;

Visto il decreto del Ministro della sanità 2 luglio 1992, n. 453 e successive modificazioni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 1992, n. 276, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini;

Visto il decreto del Ministro della sanità 14 giugno 1968 e successive modificazioni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 17 settembre 1968, concernente norme per la corresponsione delle indennità di abbattimento dei bovini infetti;

Visti i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro della sanità 30 luglio 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 1° ottobre 1986 per la determi-



nazione delle misure delle indennità di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini;

Visto il decreto del Ministro della salute 12 gennaio 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 49 del 1° marzo 2011 concernente la determinazione della misura delle indennità di abbattimento degli animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina per l'anno 2010;

Considerato che le Regioni predispongono, in collaborazione con gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali competenti, specifici piani di sorveglianza per la tubercolosi, brucellosi e leucosi negli allevamenti bovini da ingrasso;

Ritenuto quindi di non dover differenziare l'indennizzo di bovini da allevamento e da riproduzione rispetto a quelli da ingrasso, in considerazione dell'esiguo numero di questi ultimi eventualmente interessati da provvedimenti di abbattimento;

Considerato che le spese relative alla corresponsione delle indennità di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo Sanitario Nazionale;

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione per l'anno 2011 della misura delle indennità di abbattimento dei bovini e bufalini infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con la nota n. 7003 del 28 marzo 2011 che definisce gli aggiornamenti delle indennità di abbattimento per l'anno 2011;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perché infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini è stabilita in € 428,66.

2. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti è stabilita in € 786,19.

3. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perché infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, è stabilita in € 452,18.

4. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, è stabilita in € 828,67.

5. La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi.

6. Nelle tabelle allegate al presente decreto sono fissate le indennità per categoria, età e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti.

7. La misura delle indennità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 decorre dal 1° gennaio 2011 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2011.

Art. 2.

1. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2010 in € 112,61 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici, ed in € 84,57 a capo per i capi non iscritti, rimane confermata in € 112,61 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici, mentre è prevista un'indennità di € 82,89 a capo per i capi non iscritti, con decorrenza dal 1° gennaio 2011 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2011.

2. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2010 in € 145,87 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici e in € 106,22 a capo per i capi non iscritti ai libri genealogici, rimane invariata con decorrenza dal 1° gennaio 2011 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2011.

Art. 3.

1. Le maggiorazioni dell'indennità di abbattimento previste dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218 si applicano anche ai casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi.

2. Il presente decreto è inviato agli organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; esso entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 3 novembre 2011


*Il Ministro della salute*  
FAZIO

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
TREMONTI

*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*  
ROMANO

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2011

Ufficio di controllo sugli atti del Miur, Mibac, Min. salute e Min. del lavoro, registro n. 15, foglio n. 146



ALLEGATO

TABELLA INDENNITA' PER CATEGORIA, ETA' E SESSO DI CAPI DELLA SPECIE BOVINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI - ANNO 2011

CATEGORIA	Indennità spettante nella misura massima di € 428,66		Indennità spettante nella misura massima di € 786,19 nei casi in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti.	
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti libro genealogico
VITELLO maschio e femmina .....	143,52	115,65	263,13	221,86
VITELLONE maschio .....	//	133,41	//	220,40
femmina .....	283,78	232,69	524,35	440,76
MANZO maschio .....	//	150	//	220,40
femmina .....	393,10	317,10	718,94	606,98
BUE	//	109,63	//	209,17
VACCA Di età non superiore a 8 anni ...	428,66	366,96	786,19	664,80
Di età superiore a 8 anni .....	356,22	301,16	656,88	552,46
TORO .....	136,41	//	224,81	//



TABELLA INDENNITA' PER CATEGORIA, ETA' E SESSO DI CAPI DELLA SPECIE BUFALINA INFETTE E ABBATTUTO DISTRUTTI - ANNO 2011

CATEGORIA	Indennità spettante nella misura massima di € 452,18		Indennità spettante nella misura massima di € 828,67 nei casi in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti.	
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico
VITELLO (BUFALO) maschio e femmina .....	127,34	100	232,83	189,10
VITELLONE (BUFALO) maschio..... femmina .....	// 233,73	106,66 186,27	// 432,25	176,57 353,65
MANZO (BUFALO) maschio .....	//	123,80	//	181,51
femmina .....	343,62	261,77	609,09	500,49
VACCA (BUFALO) Di età non superiore a 8 anni .... Di età superiore a 8 anni .....	452,18 346	376,49 284	828,67 638,46	679,90 521,71
TORO (BUFALO).....	129,25	//	213,41	//

